

**N. 00190/2023 REG.PROV.CAU.**

**N. 01437/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**  
**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Morcavallo, Vincenzo Belvedere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Oreste Morcavallo in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;

***contro***

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Cosenza, Anac Autorita' Nazionale Anticorruzione, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio Monopoli per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G.

Da Fiore, 34;

Comune di Corigliano Rossano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigina Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

per l'annullamento

ricorso avverso: a) l'informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Cosenza in data -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-; b) la comunicazione della Prefettura di Cosenza del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- con cui è stata trasmessa l'informazione interdittiva antimafia all'Ufficio dei Monopoli per la Calabria ed all'A.N.A.C.; c) l'ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Corigliano-Rossano notificata in pari data avente ad oggetto il divieto di prosecuzione di attività; d) la annotazione nel casellario informatico dell'A.N.A.C. dell'informazione interdittiva antimafia comunicata con nota del -OMISSIS-; e) i provvedimenti di sospensione cautelare dell'iscrizione nell'elenco dell'Albo operatori svolgenti attività in materia di apparecchi da intrattenimento adottato il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- dall'Ufficio dei Monopoli per la Calabria; f) ogni altro provvedimento presupposto, ivi comprese le eventuali attività istruttorie demandate dalla Prefettura di Cosenza, connesso o consequenziale; onde ottenerne l'annullamento, PREVIA SOSPENSIONE CON DECRETO MONOCRATICO CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A. e sospensione cautelare ex art. 55 C.P.A.; con vittoria di spese e compensi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto cautelare monocratico n.-OMISSIS-di rigetto della istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie presentata in seno al ricorso suddetto;

Vista la nuova istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., notificata e depositata in data 12 aprile 2023;

Considerato che la riproposizione della istanza si basa sulla sopravvenuta circostanza dell'adozione di provvedimenti della competente A.G. (sentenza della Corte di Cassazione penale del-OMISSIS-e successiva ordinanza del Tribunale Penale di Catanzaro del -OMISSIS-) favorevoli al ricorrente in punto di *status libertatis*;

Considerato che tali nuove circostanze, successive rispetto al provvedimento interdittivo impugnato, possono essere apprezzate -stante la sussistenza del periculum, con i requisiti di cui al citato art. 56, in relazione al rischio di cancellazione della iscrizione dall'elenco degli operatori nell'attività in materia di apparecchi da intrattenimento- ai fini della sospensione del solo provvedimento adottato dall'Agenzia dei Monopoli -ed impugnato col ricorso in epigrafe- fino alla celebrazione dell'udienza camerale di esame della domanda cautelare ordinaria del giorno 3 maggio 2023.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie limitatamente alla sospensione dell'efficacia –fino alla udienza camerale del giorno 3 maggio 2023- del provvedimento dell'Ufficio dei Monopoli per la Calabria di Cosenza del -OMISSIS- di sospensione cautelare dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 L. n.220/10;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 maggio 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Catanzaro il giorno 14 aprile 2023.

Il Presidente  
Giancarlo Pennetti